



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

*Divisione Generazione ed
Energy Management
Area di Business Termoelettrica
U.B. Fusina*

RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI,

AMBIENTALI E TERRITORIALI

INDICE

1.	QUADRO DI RIFERIMENTO DEI VINCOLI	3
1.1.	Introduzione	3
2.	STRUMENTI PIANIFICATORI E URBANISTICI	3
2.1.	Pianificazione Territoriale	3
2.2.	Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Venezia e sue Varianti (VPRG)	4
2.3.	Piano Regolatore Portuale (PRP)	7
3.	VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI	7
3.1.	Legislazione speciale per Venezia	7
3.2.	Aree naturali protette (SIC_ZPS)	8
3.3.	Sito inquinato di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera	9
3.4.	Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera	11
3.5.	Piano Regionale di Risanamento delle Acque	11
3.6.	Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani	14
3.7.	Zonizzazione acustica	14
3.8.	Incidenti rilevanti	15
3.9.	Vincolo paesaggistico-ambientale	16
3.10.	Vincolo Sismico	16

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DEI VINCOLI

1.1. Introduzione

La presente relazione intende fornire l'elenco degli strumenti pianificatori e urbanistici e dei vincoli ambientali e territoriali cogenti sul territorio veneziano dove insistono le centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera.

L'elenco valuta i seguenti aspetti:

- strumenti pianificatori e urbanistici
 - Pianificazione territoriale;
 - Piano Regolatore Generale Comunale;
 - Piano Regolatore Portuale;
- vincoli ambientali e territoriali
 - Legge Speciale per Venezia;
 - Aree naturali protette (SIC_ZPS);
 - Sito inquinato di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera
 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque
 - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
 - Zonizzazione acustica
 - Incidenti Rilevanti
 - Vincolo paesaggistico - ambientale
 - Vincolo sismico.

2. STRUMENTI PIANIFICATORI E URBANISTICI

2.1. Pianificazione Territoriale

Gli strumenti urbanistici vigenti, contenenti riferimenti all'area industriale – portuale di Marghera, sono articolati essenzialmente su vari livelli di pianificazione.

Con la Legge Regionale n° 11 del 23/04/2004 “Norme per il governo del territorio” la Regione Veneto ha definito le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

La pianificazione si articola in:

- a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale,
- b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.

L'attuale Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 7090 in data 23 Dicembre 1986, in corso di revisione da parte della Regione Veneto.

Il PTRC e gli strumenti territoriali e urbanistici approvati in attuazione delle direttive del PTRC hanno inoltre valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 e della Legge 8 Agosto 1985, n. 431.

In particolare il Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV), approvato nel 1995 con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 costituente parte integrante del PTRC, è un Piano Territoriale con valenza paesaggistica, interessante l'area dove insistono le centrali di Fusina e Porto Marghera, che definisce obiettivi di salvaguardia e criteri di tutela per l'ambito territoriale della laguna di Venezia.

Il PALAV, inoltre, cita espressamente la necessità di predisporre un Master Plan territoriale, che divenga uno strumento di controllo dei possibili fattori di rischio ambientale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia (PTCP), è stato adottato il 17 Febbraio 1999 con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51195. La definitiva approvazione del Piano Territoriale Provinciale da parte della Regione dovrà essere seguita dall'adeguamento di tutti i piani regolatori del comprensorio provinciale.

Il PTCP della Provincia di Venezia ha valenza paesistica ed ha anche il valore e gli effetti di piano di tutela nel settore della protezione della natura, della tutela dell'ambiente delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali.

Nell'intero PTCP è infatti chiaro l'intento di rispettare gli indirizzi programmatici già dati da altri strumenti precedentemente formulati per il riassetto dell'area. Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del PALAV, ne recepisce gli orientamenti e costituisce il riferimento più prossimo a cui si devono uniformare i piani regolatori e le varianti a scala comunale.

Il livello di pianificazione più prossimo all'estensione territoriale amministrativa di Porto Marghera è il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia (PRG).

La presenza del Porto di Venezia ha introdotto altresì un ulteriore livello di pianificazione dettato dal Piano Regolatore Portuale (PRP).

2.2. Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Venezia e sue Varianti (VPRG)

Il Piano Regolatore Generale per Venezia, tuttora vigente, è stato approvato nel 1962.

Il Piano ha subito nel tempo diverse varianti, in relazione alla necessità di progettare ed indirizzare l'assetto futuro dell'area, alla luce degli innumerevoli cambiamenti avvenuti nell'ultimo ventennio, e che riguardano non solo le attività industriali, ma in senso più ampio la struttura produttiva, la geometria urbana ed il tessuto sociale.

L'ultima Variante è stata approvata dalla Giunta Regionale Veneto nel Febbraio del 1997, ed è già in corso un'ulteriore revisione.

Nella Variante si sottolinea con decisione che la riqualificazione di Porto Marghera non può prescindere dalla valorizzazione delle attività produttive, sia terziarie che industriali e dallo sviluppo della funzione logistica – portuale.

L'area (vedi disegni FS_A15_V_PRG.dwg e PM_A15_V_PRG.dwg) dove insistono le centrali di Fusina e Porto Marghera si colloca nell'ambito denominato Zona industriale portuale di completamento (D1.1a), normata dall'art. 25 delle NTA.

In tale area, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso principali (art.14 NTA):

- industriale e industriale – portuale
- industriale cantieristico;
- industriale a parco scientifico tecnologico;
- industriale di produzione e di distribuzione dell'energia;
- industriale per interscambio modale e per movimentazione delle merci con trattamento e/o manipolazione delle merci stesse e - quindi - con esclusione dell'insediamento di attività limitate al mero deposito, tra diverse fasi di trasporto, di merci già pronte per la commercializzazione;
- per l'interscambio modale e per la movimentazione delle merci e, in genere, per le attività di terminal;
- artigianale produttivo.

In applicazione dell'art. 25 delle NTA in questa zona, in assenza di strumento urbanistico attuativo, gli interventi edilizi possono comportare l'aumento della Sp¹ sino ad un massimo del 25% di quella esistente alla data di adozione della variante del PRG per Porto Marghera.

In caso di demolizione con successiva ricostruzione, ove quest'ultima non sia fedele riproduzione dell'edificio o del manufatto preesistente, e/o in caso di ampliamento, vanno rispettati gli indici specifici indicati nell'art. 25 delle NTA.

Gli strumenti urbanistici attuativi (obbligatorie per gli ambiti territoriali all'uopo perimetrati o facoltativi, su iniziativa pubblica o privata) devono rispettare gli indici specifici indicati nell'art. 25

¹ SP per superficie lorda di pavimento (Sp) s'intende la somma delle superfici di tutti i piani e soppalchi -entro e fuori terra- di un immobile (edificio o manufatto), misurate al lordo degli elementi verticali (muri, vani ascensore e scale). Nella Sp non sono -però- computate: le scale esterne ed in genere le superfici aperte su almeno tre lati; le superfici dei volumi tecnici (quali torri di scale, extracorsa di ascensori e camini, emergenti oltre la quota dell'estradosso della copertura), le superfici dei vani non destinati alla permanenza di persone e dedicati esclusivamente a dar sede ad impianti (quali quelli di riscaldamento, di condizionamento e di depurazione dei fumi); le superfici coperte da pensiline aperte su tutti i lati; le superfici coperte da sporti a sbalzo (quali gronde e pensiline) e quelle esterne al profilo dell'edificio e destinate al carico ed allo scarico; le superfici dei parcheggi privati, se asservite a tale specifica ed esclusiva funzione e contenute nel limite del rapporto di 1 mq ogni 10 mc; le superfici occupate da vasche e da impianti di depurazione delle acque; le superfici occupate da impianti a cielo aperto;

delle NTA.

Il limite di altezza fissato in 30 m può essere superato qualora si tratti di impianti tecnici e vi siano motivate esigenze impiantistiche non altrimenti risolvibili.

La Sp (esistente, da ricostruire o da costruire) deve avere le caratteristiche indicate nell'art. 25 delle NTA, in relazione alla sua effettiva consistenza.

Negli strumenti urbanistici attuativi debbono essere individuate e trasferite gratuitamente in proprietà al Comune, oltre alle eventuali sedi stradali, aree per l'urbanizzazione in misura non inferiore al 5% della superficie della zona D1.1a considerata nel singolo strumento e relativa alle destinazioni produttive, nonché aree per l'urbanizzazione in misura non inferiore ai 4/10 della eventuale Sp con destinazioni terziarie. L'ulteriore 5% più gli eventuali 4/10 della Sp terziaria (standard secondario) può essere collocato su aree, esterne all'ambito territoriale oggetto dello strumento attuativo, all'uopo destinate dal PRG; in tal caso, dette aree vengono individuate puntualmente in occasione dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo ed i soggetti tenuti al trasferimento gratuito al Comune corrispondono a quest'ultimo un acconto sulle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione, salvo il conguaglio ad indennità definitivamente liquidate, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.17 delle NTA.

Ove, nello strumento urbanistico attuativo, il Comune intenda dar sede anche alla Sp di trasferimento prevista dal secondo comma dell'art.34, la stessa non potrà avere consistenza eccedente l'indice di 0,3 mq/mq, aggiuntivo rispetto all'Ut sopra indicato.

In attuazione dell'art. 34 sugli immobili e sui complessi edilizi esistenti alla data di adozione della variante del PRG per Porto Marghera e la cui presenza contrasti (quanto a destinazione od a rispetto degli indici di zona) con la disciplina dettata dalla variante stessa, sono consentiti gli interventi di manutenzione nonché gli interventi volti ad adeguare, almeno parzialmente, la situazione di fatto alla disciplina del PRG; gli altri interventi sono vietati.

Sono comunque fatte salve le disposizioni meno restrittive delle norme relative alle zone in cui immobili e complessi si trovano²⁶.

Ove il terreno su cui insistono gli immobili od i complessi edilizi di cui al precedente comma sia destinato a verde urbano, ivi compresi gli insediamenti di cui al precedente art. 28 bis, a verde urbano attrezzato, a parcheggio pubblico o, in genere, alla formazione di spazi o di impianti per standard primario o secondario, il proprietario ha -se provvede a rimuovere i manufatti esistenti ed a trasferire al Comune la proprietà del terreno libero- diritto ad un credito edificatorio, intendendosi per tale il diritto a costruire sulle aree di espansione all'uopo individuate dal Comune immobili aventi una superficie lorda di pavimento (Sp), aggiuntiva rispetto a quella prevista dal PRG per le suddette aree di espansione; la consistenza della suddetta Sp è determinata applicando l'espressione contenuta nell'art. 34 delle NTA.

Il proprietario del terreno di cui al precedente comma può altresì utilizzare il terreno stesso per dare attuazione diretta al PRG, ove detta attuazione possa avvenire a mezzo della realizzazione di edifici o di impianti di proprietà privata il cui uso pubblico sia garantito e disciplinato mediante convenzione da stipulare con il Comune e da trascrivere nei RR.II.-

Il Comune mantiene, comunque, la facoltà di dare, in qualsiasi momento, attuazione al PRG a mezzo degli ordinari strumenti offerti dall'ordinamento per la realizzazione di opere pubbliche.

Detta facoltà, però, non può essere esercitata qualora il proprietario abbia adempiuto alle condizioni previste dall'art. 34 delle NTA.

2.3. Piano Regolatore Portuale (PRP)

Ai sensi della Legge n. 84/94 le Autorità Portuali predispongono il Piano Regolatore Portuale per l'individuazione dell'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate a produzione industriale e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

L'area di Marghera è organizzata in tre aree portuali: commerciale; industriale e petroli.

L'Autorità Portuale di Venezia ha provveduto a redigere differenti atti di pianificazione (Varianti), che per l'area di Porto Marghera fa ancora riferimento, allo stato attuale, ai progetti del 15 Luglio 1964 elaborati dall'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Venezia, per quel che riguarda la zona commerciale e quella industriale, ed ai progetti del Consorzio Obbligatorio Porto e Zona Industriale datati 7 Luglio 1964 per la zona petroli; il Piano Regolatore Portuale fu approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici con Decreto n. 319 del 15 Maggio 1965.

La nuova Variante di Piano Regolatore Portuale per la sezione di Marghera, elaborato dall'Autorità Portuale di Venezia, è stato adottato con delibera del Comitato Portuale n. 1 del 17 Febbraio 2000, è stato approvato dal Consiglio superiore dei LL.PP. (02/03/2001) ed è in fase di procedura VIA presso il Ministero per l'Ambiente.

Gli indirizzi previsti dal Piano Regolatore Portuale nei canali antistanti le centrali di Fusina e Porto Marghera sono riportate nelle planimetrie FS_A24_V_PRP.dwg e PM__A24_V_PRP.dwg.

3. VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

3.1. Legislazione speciale per Venezia

La salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua Laguna costituiscono l'obiettivo della Legislazione Speciale per Venezia.

Le norme e i provvedimenti finanziari riguardanti la salvaguardia fisica di Venezia sono stati oggetto di una vastissima regolamentazione che si è sviluppata fin dai tempi della Repubblica Serenissima.

La Legge 16 aprile 1973 n. 171, "Interventi per la salvaguardia di Venezia, è il primo provvedimento organico per la tutela del comprensorio veneziano, riguardante:

- la salvaguardia dell'ambiente (paesistico, storico, archeologico, artistico);
- la realizzazione di interventi di difesa dall'inquinamento;
- la tutela dell'equilibrio idraulico e idrogeologico;
- l'esecuzione di opere di difesa dei litorali;
- la riduzione e in fase successiva la regolazione dei livelli di marea;

- la sistemazione di corsi d'acqua, naturali e artificiali, sversanti in laguna;
- l'apertura delle valli da pesca alle espansioni di marea;
- l'esclusione di ulteriori opere di interrimento della laguna.

L'art. 5 della legge 171/73 ha istituito una Commissione per la Salvaguardia di Venezia che esprime parere vincolante per la realizzazione di opere sia private che pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, come individuata nelle planimetrie FS_A24_V_AreeCL.dwg e PM_A24_V_AreeCL.dwg.

Con successiva legge n. 798 del 29 Novembre 1984 "Nuovi Interventi per la Salvaguardia di Venezia" è stato individuato un Concessionario unico a garanzia dell'unitarietà degli interventi di salvaguardia in laguna: il Consorzio Venezia Nuova, nominato a tale scopo dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Successivamente il Comune di Venezia è stato individuato come il soggetto istituzionale attuatore degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, in base all'Accordo di programma tra Magistrato, Regione Veneto e Comune di Venezia sottoscritto l'8 agosto 1993 e previsto dall'art. 5 della legge 139/92, che prevedeva, altresì, l'aggiornamento da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e sentita la Regione del Veneto, dei limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti dal DPR 962/1973.

3.2. Aree naturali protette (SIC_ZPS)

Il sistema delle aree naturali protette è regolamentato dalle seguenti norme:

- Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, No. 394, "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette",
- Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva "Habitat"), recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, "Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche",

All'interno dell'area provinciale di Venezia rientrano le seguenti aree protette regolate dalla Legge 394/91:

- Parco Naturale del Fiume Sile, Parco Naturale Regionale che copre 4,159 ettari ed è stato istituito nel 1991 con la Legge No. 8 del 28 Gennaio;
- Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio, Riserva Naturale Regionale istituita nel 1971 con il DM del 26 Luglio e di estensione pari a 113.54 ettari.

Tali aree sono comunque notevolmente distanti dal sito di progetto (> 10 Km).

All'interno della Regione Veneto sono individuati diversi Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), i cui elenchi aggiornati sono contenuti negli allegati B e C al D.P.G.R. 18 maggio 2005 n. 241.

Per quanto concerne i SIC, la Regione Veneto aveva individuato e proposto 156 Siti di Importanza Comunitaria, elencati in allegato al D.M. 3 Aprile 2000; in seguito alla riperimetrazione definita successivamente dalla Regione con D.G.R. 448 del 21 febbraio 2003 i siti proposti sono stati ridotti a

99.

Per tali siti si applicano le disposizioni statali e comunitarie in materia e saranno stabilite le misure di conservazione necessarie e, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri strumenti di pianificazione.

Di questi 99 SIC, in Provincia di Venezia se ne riconoscono 18. Nessuno di questi interessa direttamente i siti delle centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera.

Il sito SIC più prossimo ai due siti delle centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera si trova a circa 1,4 Km a Sud (vedi planimetrie FS_A24_V_AreeSIC.dwg e PM_A24_V_AreeSIC.dwg) ed è denominato "Laguna Medio-Inferiore di Venezia – COD. IT3250030".

L'area è composta dal bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Si segnala la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Rappresenta una zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Si attesta un'evidente erosione delle barene per l'eccessiva presenza di natanti, oltre a una notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino. Si segnala uno stato di inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura).

L'altro Sito di Importanza Comunitaria più prossimo (vedi planimetrie FS_A24_V_AreeSIC.dwg e PM_A24_V_AreeSIC.dwg) è la "Laguna Superiore di Venezia" COD. IT3250031, collocato a circa 4,5 Km a nord-est dei siti delle centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera.

3.3. Sito inquinato di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera

I siti delle centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera si trovano nell'ambito del sito di importanza nazionale di cui alla Legge 426/98, la cui perimetrazione è stata definita con il DM 23 Febbraio 2000 (planimetrie FS_A26_V_Sito471.dwg e PM_A26_V_Sito471.dwg), confermata dal Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata, adottato dalla Regione Veneto con la Delibera di Giunta n. 157 del 25 Gennaio 2000.

Tutte le attività di bonifica svolte sin'ora sono state inquadrare all'interno delle diverse normative, esistenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, come rappresentato nella figura seguente.



Nell’ambito dell’”Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera”, sottoscritto nell’ottobre 1998, è stato redatto dal relativo Comitato di Sorveglianza il Master Plan, documento che ha il fine di orientare la redazione di progetti, coerenti a un programma di riqualificazione ambientale dell’intero sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera.

A seguito del DM 23.02.2000, con il quale il MA ha ridefinito la perimetrazione del sito di interesse naturale di Venezia includendovi anche le centrali di Fusina e Porto Marghera., l’Enel in data 29 maggio 2000 inoltrò comunicazione ai sensi dell’ex art. 9 del DM 471/99, impegnandosi a produrre i piani di caratterizzazione dei siti, chiedendo altresì di definire le modalità di intervento con uno specifico Accordo di Programma con il MA stesso.

A partire dalla data suindicata l’Enel ha provveduto:

- ad effettuare la caratterizzazione dei due siti (suolo e falda) delle centrali di Fusina e di Porto Marghera, validata dall’Arpav, a seguito anche di successiva ripetizione di analisi, con comunicazioni del giugno e dicembre 2005, secondo un reticolo rappresentato nelle planimetrie: FS_A26_V_DM471_piezometri.pdf, FS_A26_V_DM471_Sondaggi.pdf, PM_A26_V_DM471_piezometri.pdf e PM_A26_V_DM471_Sondaggi.pdf ;
- ad effettuare la caratterizzazione di un’area stralcio relativa alla zona oggetto degli interventi di adeguamento ambientale delle sezioni termoelettriche 1 e 2 di Fusina, ottenendo la relativa restituzione agli usi legittimi nell’aprile del 2005;
- ad installare un sistema di messa in sicurezza della falda, tramite una barriera dinamica costituita da una serie di pozzi installati in affaccio ai Canali Industriali Ovest e Sud, antistanti rispettivamente le centrali di Porto Marghera e Fusina, con recupero delle acque emunte all’interno dei due impianti termoelettrici a seguito dell’autorizzazione della Conferenza dei servizi del Sito Inquinato Venezia – Porto Marghera del 12/04/06;
- ad effettuare la messa in sicurezza del suolo, relativamente ad una contaminazione da idrocarburi di una zona ristretta – puntuale rilevata nella fase di caratterizzazione presso la centrale di Fusina, tramite asportazione del terreno contaminato, successiva caratterizzazione delle pareti e del fondo

scavo in contraddittorio con Arpav e invio del rapporto di analisi conclusivo agli Enti preposti nel dicembre 2006;

- a trasmettere agli Enti competenti in febbraio 2006 i Piani per le indagini integrative dei terreni, preliminari alla progettazione definitiva della bonifica dei suoli, e i Progetti definitivi di bonifica della falda, elaborati in sintonia con il Contratto di transazione Stato – Enel del luglio 2005 per entrambe le centrali di Fusina e Porto Marghera;
- a richiedere agli Enti competenti in febbraio 2006 la restituzione agli usi legittimi delle aree interessate al progetto di realizzazione delle torri di raffreddamento delle sezioni termoelettriche 3 e 4 di Fusina;
- ad effettuare nel 2006, in contraddittorio con Arpav, le indagini integrative dei terreni con invio agli Enti competenti delle relative risultanze a dimostrazione di un inquinamento dei terreni di tipo puntuale e circoscritto.

3.4. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) della Regione Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004, ha stabilito la classificazione preliminare del territorio regionale, in termini di criticità dello stato qualitativo dell'aria ambiente, ripartendo tutti i comuni del Veneto in zone A (critiche), B (di risanamento) e C (di mantenimento) e assegnando loro la competenza per la definizione dei Piani di azione, di risanamento e di mantenimento contenenti le azioni indicate al capitolo 6 dello stesso PRTRA.

Sulla base della suddetta zonizzazione, effettuata in via preliminare, il Comune di Venezia è stato classificato in zona A (in cui applicare i piani di azione), per gli inquinanti PM10, NO2 e benzo(a)pirene.

L'Amministrazione Comunale si è quindi dotata, con delibera n° 479 del 30.09.2005, del "Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento dell'atmosfera", approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2006/28 del 10.01.2006, la cui applicazione ha visto già la realizzazione di interventi a carico di diversi comparti emissivi, quali ad esempio quelli del traffico e degli impianti termici.

Per il comparto industriale è stato sottoscritto nel 2006 dalle Aziende aderenti all'Ente Zona Industriale di Porto Marghera e gli Enti Locali (Prefetto, Provincia e Comune) un Protocollo d'Intesa per l'attuazione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e di ossidi di azoto degli impianti produttivi.

L'Enel, così come ogni altra ditta firmataria, ha individuato una serie di azioni per l'ulteriore riduzione delle emissioni di polveri e ossidi azoto e zolfo.

3.5. Piano Regionale di Risanamento delle Acque

L'ultimo Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1 Settembre 1989.

La Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 4453 del 29 dicembre 2004 ha adottato il nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA), redatto ai sensi del D. Lgs.152/1999.

In questa fase la Regione Veneto è in attesa di acquisire le osservazioni al PTA da tutte le componenti sociali preposte, per la sua definitiva approvazione.

Con l'adozione del PTA sono state comunemente approvate:

- la designazione delle aree sensibili del Veneto, così come individuate nell'allegato B alla DGR;
- le "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle riserve idriche sotterranee", documento redatto in prima attuazione dell'art. 21 della L.R. 1/2004 e riportate nell'allegato C della DGR;

e contestualmente sono diventate immediatamente vincolanti, dalla data di pubblicazione della DGR sul BUR regionale, le norme di attuazione e le prescrizioni del PTA, contenute negli articoli: "Aree sensibili", "Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili" e "Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica".

In tale contesto la Laguna di Venezia e l'intero bacino scolante ad essa afferente sono stati individuati dalla Regione Veneto, sulla base di quanto disposto nell'art.18 dell'ex D. Lgs n. 152/1999 e sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato n. 6 del Decreto stesso, come aree sensibili, le quali sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo.

Il PTA dispone inoltre che per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente per quanto più restrittiva e dal "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 24 del 1 ° marzo 2000.

Le azioni prioritarie elencate nel Piano Direttore del 2000, per l'area di Porto Marghera, sono: la prevenzione a monte dell'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento a valle intervenendo sui processi industriali con l'uso delle migliori tecnologie di progettazione, produzione e trattamento.

Altresì l'azione primaria prevista dal Piano Direttore 2000 su Porto Marghera è costituita dal "Progetto Integrato Fusina", che prevede l'ampliamento della rete di collettamento dei reflui civili ed industriali, il potenziamento dell'impianto di depurazione, anche mediante l'introduzione di uno stadio finale di finissaggio attraverso fitodepurazione, un'analisi della migliore collocazione del punto di scarico finale. Alla base del progetto, e più in generale dell'intero Piano Direttore, è l'intento di realizzare un sistema quanto più efficiente possibile nella gestione del ciclo delle acque, attraverso il contenimento ed il controllo dell'inquinamento idrico, e, al tempo stesso, di ricercare soluzioni per il recupero ed il miglioramento della qualità della risorsa acqua.

I limiti di accettabilità per gli scarichi in funzione del loro recapito (Laguna, corsi d'acqua sfocianti nella Laguna, tratti di mare interessante la Laguna, fognature pubbliche) sono stati inizialmente definiti con il DPR 962/1973 "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque", emanato in applicazione all'art. 9 della Legge 171/1973, demandando alla Regione Veneto la definizione dei metodi analitici e l'individuazione del Bacino scolante.

La tabella allegata al DPR 962/73 prevedeva limiti per i parametri chimici e fisici ed, in particolare, per la temperatura allo scarico:

- il valore limite della temperatura per gli effluenti degli impianti smaltiti in Laguna²: 30 °C;
- la temperatura del ricettore a m 100 dallo scarico non deve superare di 3 °C quella delle acque in assenza dello scarico.

I limiti di emissione per le acque reflue industriali nella Laguna di Venezia e il suo bacino scolante sono stati oggetto di una serie di modifiche a seguito dell'emanazione di specifici Decreti Ministeriali:

- D.M. Ambiente 23 aprile 1998 “Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”, che fissa i requisiti di qualità da perseguire nelle acque lagunari e del Bacino Scolante (valori guida e valori imperativi) e il divieto di scarico (fatto salvo l'impiego delle "BAT") in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante per idrocarburi policiclici aromatici (IPA), pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili (PBC) e tributilstagno (TBS);
- D.M. Ambiente 16 dicembre 1998 “Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini” estende il divieto di scarico (fatto salvo l'impiego delle "BAT") in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante a cinque nuove sostanze: cianuri, arsenico, cadmio, piombo, mercurio
- DM Ambiente 9 febbraio 1999 “Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia” fissa i carichi massimi in Laguna compatibili con la salute dell'ecosistema lagunare;
- D.M. Ambiente 26 maggio 1999 “Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del DM 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”, individua le migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare alle industrie
- D.M. Ambiente e Lavori Pubblici del 30 luglio 1999 “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia” fissa le concentrazioni massime ammissibili di inquinanti, compresi i 10 parametri particolari, allo scarico in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante.

In particolare il DM 30 luglio 1999 abroga la tabella dei limiti degli inquinanti allo scarico, ivi compresa la temperatura, allegata al DPR 962/73 e fissa nuovi valori limite agli scarichi riportati nella tabella A – sezioni 1, 2, 3 e 4 – allegata allo stesso DM, mentre non prevede alcun limite alla temperatura.

In questo contesto il valore limite alla temperatura è stabilito dall'art. 1 del DM 23 aprile 1998 dove “Gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino

² I limiti per gli effluenti smaltiti direttamente nella laguna si applicano anche agli effluenti smaltiti in corsi d'acqua naturali o in canali artificiali a meno di km 10 a monte della loro confluenza nella laguna.

scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca la molluschicoltura e la balneazione, sono fissati nei valori indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto” e in particolare prevede che la temperatura del recettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella delle acque in assenza dello scarico.

Il D.Lgs 152/99, in materia di tutela dell'inquinamento delle acque, e il successivo D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, applicabili in tutto il territorio nazionale, oltre a includere la Laguna di Venezia tra le aree sensibili, confermano la validità e la specificità della Legge Speciale per Venezia.

Le suddette norme regolamentano altresì i limiti di emissione delle acque reflue in pubblica fognatura (Depuratore Consortile Vesta), integrati e/o modificati, per alcuni parametri, dal DGRV n. 470/83.

3.6. Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

La sperimentazione co-combustione carbone/CDR, effettuata presso la centrale termoelettrica di Fusina, è prevista dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Veneto, approvato con deliberazione n.59 del 22 novembre 2004, dove prevede, nell'elaborato D “Organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani e stima degli oneri finanziari”, un recupero di CDR in co-combustione con carbone, fino ad un massimo di 9 t/h per 24 h/giorno contemporaneamente sui gruppi 3 e 4, ovvero fino a 430 t/giorno.

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Veneto, nel valutare gli scenari complessivi fino all'anno 2010 (elaborato D capo V) per il bacino di utenza dell'ambito territoriale veneziano, individua per la Centrale di Fusina la possibilità di incremento nell'utilizzo di CDR fino a 600 t/giorno (circa 12,5 t/h per gruppo) per contribuire alla copertura del fabbisogno di recupero in vaso (stimato in 66.346 t al 2005), senza dover ricorrere al potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti (es. raddoppio impianto di Venezia) ovvero a nuovi impianti; il CDR recuperato presso la centrale termoelettrica di Fusina è classificato rifiuto speciale.

Nella Centrale termoelettrica di Fusina l'attività sperimentale di combustione mista carbone - CDR è stata avviata a fronte dell'art. 29 del D.Lgs. 22/97, dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n.3/00 e in base ad un protocollo d'intesa siglato con Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia in data 18 novembre 1998.

Il successivo utilizzo industriale del recupero di CDR in co-combustione con il carbone invece è stato autorizzato ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, con presa d'atto del Ministero delle Attività Produttive.

3.7. Zonizzazione acustica

Il piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia è stato approvato con delibera di Giunta n. 39 del 10 febbraio 2005.

È uno strumento di pianificazione del territorio previsto dalla vigente normativa italiana nel quadro degli interventi per la prevenzione, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento acustico.

La classificazione acustica assegna a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle sei classi

individuata dalla normativa in corrispondenza dei diversi limiti massimi di rumorosità ammessi.

La zonizzazione per il territorio di interesse è riportata nelle planimetrie A16_V_ZAcust_FS.dwg e A16_V_ZAcust_PM.dwg.

Secondo quanto riportato nel Piano, per la zona di Marghera interessata dalle due centrali termoelettriche di Fusina e Porto Marghera sono state scelte le seguenti classi:

- Zona V (aree prevalentemente industriali) e zona VI (aree esclusivamente industriali) le aree per insediamenti produttivi ed impianti speciali, tra cui, appunto, la maggior parte di Porto Marghera (escluse quelle aree che hanno ormai assunto una connotazione commerciale e terziaria poste in classe IV) e le aree portuali di terraferma e di Venezia (in classe V, ad eccezione di quelle che trovandosi a più diretto contatto con il tessuto urbano residenziale sono state poste in classe IV);
- Zona IV (a valere per tutte le sorgenti) i tratti extraurbani (esterni al centro abitato) dei canali lagunari di maggior traffico, con 2 fasce di rispetto contigue la prima di 100 m. e la seconda di 200 m dal bordo del canale da porre rispettivamente in classe III e in classe II, nei casi in cui il canale confina con la laguna (posta in classe I).

3.8. Incidenti rilevanti

I siti di Fusina e di Porto Marghera non sono soggetti direttamente alle prescrizioni del D.Lgs. 334/99, in quanto stabilimenti in cui non sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I dello stesso decreto.

La vicinanza dei due siti all'area petrolchimica di Porto Marghera, soggetta alla Direttiva Seveso, condiziona l'edificabilità delle aree secondo i parametri determinati dal DM 9 maggio 2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Secondo quanto previsto dal DM 9 maggio 2001 il Comune di Venezia ha effettuato una valutazione della vulnerabilità del territorio attorno all'area petrolchimica di Porto Marghera, mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1 allegata al DM in questione.

La variante parziale al PRG per regolamentare l'urbanizzazione delle aree soggette a "Rischio di incidente rilevante (RIR)" è stata approvata con Delibera n. 119 del Consiglio Comunale in data 04 ottobre 2004.

Nelle planimetrie FS_stralcio RIR.dwg e PM_stralcio RIR.dwg sono riportate le categorie territoriali compatibili con i siti delle centrali termoelettriche di Fusina e di Porto Marghera.

Nell'ambito dell'Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto nel 1998, per l'area di Porto Marghera, sede di stabilimenti con rischi di incidenti rilevanti è previsto la realizzazione di un sistema integrato (SIMAGE) per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze, avendo cura di ottimizzare l'interazione delle strutture e delle conoscenze esistenti e massimizzando la collaborazione con i gestori degli impianti.

Il Progetto SIMAGE è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4013 del 31 dicembre 2001.

La progettazione esecutiva e la realizzazione del progetto è stata affidata all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che prevede, tra l'altro, l'adozione di dispositivi dedicati per il monitoraggio continuo della presenza eventuale nell'area di sostanze pericolose conseguenti all'accadimento di anomalie significative o incidenti rilevanti presso gli stabilimenti insediati.

Al progetto SIMAGE partecipa anche l'Enel nel contesto dell'Ente Zona Industriale di Venezia.

3.9. Vincolo paesaggistico-ambientale

Gli aspetti inerenti la protezione dei beni culturali e ambientali sono regolamentati dal D.Lgs n. 490 del 29 Ottobre 1999, con il quale sono state abrogate, tra le altre, la Legge 1089/39 (Tutela delle Cose d'Interesse Artistico o Storico), la Legge 1497/39 (Protezione delle Bellezze Naturali) e, ad eccezione di due articoli, la Legge 431/85, recante disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Successivamente, tale testo è stato sostituito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", entrato in vigore il 1° maggio 2004. Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al D.lgs 490/1999 abrogato dal Codice, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione. : Decreto legislativo 42/2004

I siti di Fusina e Porto Marghera non sono interessati da alcun vincolo paesaggistico ad esclusione del Vincolo "bellezza panoramica" normato dall'art. 139 del D.lgs 490/99 (ex L. 1497/39) a cui è soggetta praticamente tutta l'area di Porto Marghera

Secondo quanto indicato dall'Articolo 151 del D.Lgs. 490/99 i progetti di qualunque genere che ricadono interessano i beni di cui agli Artt. 139 e 146 devono essere sottoposti alla Regione, che rilascia o nega l'autorizzazione entro il termine perentorio di 60 giorni. La Regione dà immediata comunicazione dell'autorizzazione eventualmente rilasciata alla competente Soprintendenza.

Il Ministero può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro 60 giorni.

Nelle aree interessate dalle centrali di Fusina e Porto Marghera ha in particolare valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti della ex-Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 e della ex-Legge 8 Agosto 1985, n. 431 il Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV), approvato nel 1995 con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 70.

3.10. Vincolo Sismico

Il vincolo sismico è riferito alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi.

La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate con la creazione di un archivio-deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito.

Il Comune di Venezia è classificato in categoria 4 e quindi non è soggetto a particolari prescrizioni in merito.